

CONVENZIONE TRA

Comitato Centrale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi con sede legale in Roma, Via Giuseppe Caraci 36, Codice Fiscale n. 97113700583, (d'ora in avanti per brevità detto "Comitato") rappresentato dal dott. Enrico Finocchi, nella sua qualità di Presidente del Comitato.

E

Unipoltech S.p.A., di seguito per brevità denominata "**Service Provider**", Società per azioni, Capitale Sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato, con sede legale in Via Stalingrado, 37 – 40128 Bologna, P. IVA 03740811207 e C.F. 03506831209, rappresentata dal rappresentante legale pro-tempore;

CONSIDERATO che, con direttiva del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili prot. n. 248 del 9 giugno 2021 sono dettati i criteri in base ai quali le imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose accedono al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2021;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale deve dare attuazione alla predetta direttiva definendo, con delibera del Presidente del Comitato, attualmente in corso di emanazione, i criteri specifici, i termini e le modalità per accedere alla presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2021;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a) per dare luogo ai rimborsi anzidetti nei confronti degli aventi diritto, si rende necessario effettuare una serie di elaborazioni sui dati relativi ai fatturati per transiti autostradali generati da tutti i richiedenti che si sono avvalsi, per l'uso dell'infrastruttura autostradale, dei sistemi di pagamento differito mediante fatturazione;
- b) l'attività prevede anche lo svolgimento di riaccrediti da effettuare agli aventi diritto tramite il sistema bancario, con modalità diverse a seconda del tipo di rapporto contrattuale in essere e dello stato dello stesso alla data del rimborso;
- c) il Comitato e i Service Provider, allo scopo di adempiere alle finalità di cui alla citata L. 40/1999, concordano sulla necessità di avvalersi delle capacità elaborative del centro di calcolo dei Service Provider stessi, al fine di semplificare e velocizzare le operazioni di elaborazione dei dati necessari per provvedere al rimborso, agli aventi diritto, degli importi di relativa spettanza;
- d) il Comitato e i Service Provider concordano sulla necessità di delegare ai Service Provider stessi, per la quota di rispettiva spettanza, l'attività di corresponsione dei

rimborsi, che avverrà con diverse modalità per gli aventi diritto, in funzione delle specifiche caratteristiche dei relativi contratti di servizio;

- e) il Comitato ha implementato sul portale www.alboautotrasporto.it un apposito applicativo informatico, denominato PEDAGGI, che consente agli aventi diritto di prenotare e presentare online le istanze di riduzione compensata, provvedendo ad inserire direttamente i dati afferenti, nonché di trasmettere in modalità telematica tali dati a ciascun Service Provider, permettendo in tal modo una più agevole e rapida interlocuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.
2. La presente Convenzione disciplina le attività di elaborazione, da parte dei Service Provider, dei dati afferenti le richieste di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, per transiti effettuati nell'anno 2021, inoltrate dai soggetti aventi titolo per il tramite dell'applicativo informatico "Gestione pedaggi autostradali" (di seguito: "applicativo") presente sul Portale www.alboautotrasporto.it, secondo le modalità che saranno stabilite da apposita deliberazione del Comitato e sulla base delle procedure informatiche descritte nell'allegato **TOLLS REFUND-TollsRefund-Technical document-1.5.docx**, cui si rinvia per le specifiche modalità operative e che, allegato alla presente convenzione, ne forma parte integrante.
3. Ciascun Service Provider provvede, per la quota di competenza, sulla base degli elementi forniti dal Comitato, a fornire i dati necessari e ad effettuare le opportune elaborazioni di calcolo perché il Comitato possa determinare, per ciascun richiedente, sulla base del volume del fatturato complessivamente generato per i transiti autostradali, come rilevato tramite i sistemi di pagamento differito, l'importo della riduzione compensata da corrispondere.
3. Ciascun Service Provider, per la quota di competenza, in relazione alle riduzioni compensate calcolate, provvede allo svolgimento delle attività necessarie per riaccreditare l'importo dovuto agli aventi diritto tramite il sistema bancario.
4. La responsabilità per l'attività di quantificazione delle somme da erogare a titolo di rimborso agli aventi diritto è in capo al Comitato; la responsabilità dei dati forniti al Comitato per la suddetta quantificazione nonché dell'erogazione dei rimborsi a ciascun richiedente è in capo ai Service Provider, fermo restando che ogni e qualsiasi pretesa degli aventi diritto che non riguardi la elaborazione e il trasferimento dei dati da parte del Service Provider e che non riguardi il semplice pagamento agli aventi diritto da parte del Service Provider dei fondi calcolati e assegnati dal Comitato, deve essere rivolta da parte degli aventi diritto direttamente al Comitato.

Art. 2

(Attività a carico delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per la parte di competenza, svolgono le attività di seguito indicate:

a) **FASE 1 PRENOTAZIONE:**

a.1) File coinvolti: **Allegato P**

Protagonista: Albo

Descrizione: al termine del periodo temporale dedicato alla fase di prenotazione, l'utente Albo invia ai Service Provider l'allegato P contenente le informazioni anagrafiche delle imprese e l'elenco dei codici cliente prenotati da ciascuna impresa, al fine di richiedere i codici supporto associati ai codici cliente

a.2) File coinvolti: **Allegato P-risposta**

Protagonista: Service Provider

Descrizione: in risposta allo step precedente, l'utente Service Provider invia all'Albo l'allegato P-risposta contenente l'elenco dei codici supporto associati ai codici cliente prenotati da ciascuna impresa, nonché le date di inizio e fine validità di tali codici

b) **FASE 2 VERIFICA DOMANDE DI RIMBORSO E COMUNICAZIONE FATTURATI AGGREGATI:**

b.1) File coinvolti: **Allegati A, F, L**

Protagonista: Albo

Descrizione: al termine del periodo temporale dedicato alla fase di inserimento delle domande di rimborso, l'utente Albo invia ai Service Provider gli allegati concordati per la richiesta di verifica dei dati contenuti nelle domande firmate e il relativo valore aggregato dei transiti autostradali necessari al calcolo del rimborso aggregato. In particolare:

Allegato A = file contenente i dati anagrafici delle imprese che hanno sottoscritto la richiesta di riduzione compensata e relativi codici cliente

Allegato F = file contenente i dati previsti per le imprese in conto proprio associate ai raggruppamenti

Allegato L = file contenente l'elenco degli abbinamenti codice supporto-targa di ciascun codice cliente presente nell'allegato A con l'indicazione della categoria ecologica (euro) e del relativo periodo di transito, coerente con la data di validità dei codici cui al punto a.2)

b.2) File coinvolti: **Allegati D, D1, L-risposta, R, R-bis**

Protagonista: Service Provider

Descrizione: in risposta allo step precedente, l'utente Service Provider invia all'Albo gli allegati contenenti l'esito delle verifiche effettuate sui dati contenuti nelle domande firmate e comunica il relativo valore aggregato dei fatturati dei transiti autostradali necessari al calcolo del rimborso aggregato. In particolare:

Allegato D = file di verifica dei record dell'allegato A con relativa causale di scarto/accettazione

Allegato D1 = file di verifica dei record dell'allegato F con la relativa causale di eventuale scarto

Allegato L-risposta = file di verifica dei record dell'allegato L con la relativa causale di eventuale scarto

Allegato R = file contenente il valore del fatturato aggregato per codice cliente e classe ambientale dei transiti autostradali dei soggetti (validati nell'Allegato D) richiedenti domanda di rimborso

Allegato R-bis = file contenente il valore del fatturato aggregato per codice cliente e classe ambientale dei transiti delle imprese conto proprio (validate nell'Allegato D1) associate ai raggruppamenti richiedenti domanda di rimborso.

c) FASE 3 CALCOLO RIMBORSI:

1. File coinvolti: **Prospetto Rimborsi Aggregati**

Protagonista: Albo

Descrizione: al termine delle elaborazioni degli allegati dello step precedente e dopo che il Sistema Pedaggi ha effettuato il calcolo teorico ed effettivo dei rimborsi aggregati per ciascuna impresa richiedente, l'utente Albo invia ai Service Provider un file in cui comunica l'importo di rimborso aggregato effettivo associato al relativo valore aggregato dei fatturati dei transiti autostradali comunicati negli allegati R ed R-bis.

2. Resta inteso tra le Parti che il Comitato, qualora lo riterrà necessario, provvederà direttamente alle verifiche in merito alla sussistenza del requisito relativo alla categoria Euro del veicolo con il quale sia stato utilizzato il titolo di pagamento dichiarato.

3. Ai fini di tutta l'attività anzidetta si conviene che ciascun Service Providers svolgerà tutti i controlli sui fatturati da pedaggio degli apparati anzidetti sul presupposto che gli stessi siano abbinati a veicoli di Classe Euro conforme a quella comunicata dal Comitato.

4. Resta inteso tra le Parti che, qualora i Service Provider rilevino, per qualsiasi ragione, anomalie nell'abbinamento degli apparati a veicoli di Classe Euro conforme a quella comunicata al Comitato, gli stessi segnalano tempestivamente tali anomalie. Sarà facoltà del Comitato porre in essere tutte le azioni che lo stesso riterrà opportune.

5. I Service Provider, relativamente al contenuto degli allegati comunque trasmessi dal Comitato, sono tenuti, salvo l'obbligo di segnalazione delle anomalie cui al punto 4, a verificare esclusivamente:

- a) validità o meno dei codici OBU;
- b) congruenza dei dati riferiti alla medesima impresa ove presenti su più allegati;
- c) presenza nelle proprie banche dati dei titoli di pagamento dichiarati in sede di istanza e nei periodi dichiarati.

d) FASE 4 EROGAZIONE RIMBORSI:

L'erogazione dei rimborsi ai soggetti beneficiari avverrà da parte dei Service Provider secondo quanto previsto all'articolo 5.

Art. 3
(*Termini*)

1. Le Parti concordano che i termini per l'espletamento delle attività sono i seguenti:

FASE	ALLEGATO	PRODOTTO DA	TEMPO PRODUZ IONE FILE** giorni lavorativi	TEMPO ELABORA ZIONE FILE*** giorni lavorativi
Prenotazione				
Prenotazione	P	Applicativo Pedaggi	3	
Prenotazione	P-RISPOSTA	Provider		5*
Inserimento Domanda				
Inserimento Domanda	A	Applicativo Pedaggi	6	
Inserimento Domanda	F	Applicativo Pedaggi		
Inserimento Domanda	L	Applicativo Pedaggi		
Inserimento Domanda	D	Provider		10*
Inserimento Domanda	D1	Provider		
Inserimento Domanda	L-RISPOSTA	Provider		
Inserimento Domanda	R	Provider		
Inserimento Domanda	R-BIS	Provider		
Calcolo Rimborso Teorico	-	Applicativo Pedaggi	6	-
Calcolo Rimborso Abbattuto	Prospetto file excel per Albo	Applicativo Pedaggi	5	-
Calcolo Rimborso Abbattuto	Prospetto Rimborsi Aggregati (per Provider)	Applicativo Pedaggi	5	-

* **NB:** giorni lavorativi a partire dalla ricezione del file da parte di un Provider (esempio: Service

Provider 1 e Service Provider 2 inviano i file lunedì 06/06/22 - il sistema li elabora dopo 5 giorni lavorativi = lunedì 13/06/22; se S.P. 1 invia il file mercoledì 08/06/22, il sistema lo elabora dopo 5 giorni lavorativi = mercoledì 15/06/22. Tutti i dati completi saranno disponibili solo a partire dal 15/06/2022 e si potrà procedere allo step successivo)

****** per **TEMPO PRODUZIONE FILE** si intende l'intervallo temporale necessario al Provider o al Sistema Pedaggi per la generazione dei file di scambio richiesti per la specifica fase

******* per **TEMPO ELABORAZIONE FILE** si intende l'intervallo temporale necessario al Sistema Pedaggi per il controllo, l'acquisizione ed il salvataggio dei dati contenuti nei file di scambio ricevuti dai Providers

Art. 4

(Termini e metodo di elaborazione)

1. **I Service Provider** provvedono ad effettuare l'elaborazione sui transiti compiuti nel 2021 e fatturati ai soggetti aventi titolo entro il 30 aprile 2022.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione compensata dei pedaggi autostradali, il fatturato annuale riferibile a ciascuna domanda sarà calcolato prendendo in considerazione solo i transiti effettuati con i relativi titoli associati a veicoli Euro 4, 5 o categorie superiori indicati nella domanda stessa, con esclusione di quelli Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3.
3. I transiti autostradali soggetti a calcolo del rimborso sono quelli per i quali risulta adottato, alla data del 1 gennaio 2021, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma dei veicoli stessi oppure basato sul sistema volumetrico: in particolare, la riduzione compensata dei pedaggi riguarderà i transiti autostradali effettuati con veicoli (Euro 4, 5 o categorie superiori) appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 per il sistema di classificazione assi sagoma, oppure alle classi 2, 3 o 4, per il sistema di classificazione volumetrico.

Art. 5

(Fondi)

1. Nel caso in cui i fondi stanziati non siano sufficienti a coprire i rimborsi teorici calcolati, o nel caso in cui tali importi non pervengano a saturare l'ammontare dello stanziamento disponibile, il Comitato trasmette a ciascun Service Provider, per la quota di rispettiva spettanza, la somma da erogare a ciascun istante avente diritto.
2. Il Comitato approva l'elenco definitivo degli aventi titolo alle riduzioni compensate e, successivamente alle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo, provvede a

disporre il pagamento in favore dei Service Provider sugli Iban che saranno da ciascuno di essi comunicati. I Service Provider daranno, quindi, corso ai rimborsi a beneficio dei soggetti aventi diritto.

3. Sono a carico del Comitato i controlli di legge ai fini della corresponsione dei rimborsi ai beneficiari.

Art. 6
(Corrispettivo)

1. Per le attività normate dalla presente convenzione non sono previsti corrispettivi.

Art. 7
(Foro competente)

1. Per ogni controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione e che non sia risolvibile in via pre-giudiziale è competente il Foro di Roma.

Art. 8
(Obblighi)

1. Ciascun Service Provider si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti e/o lavoratori autonomi impiegati nell'esecuzione del presente Contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Ciascun Service Provider si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenne il Comitato ed il suo personale - anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, azione, ragione e/o domanda eventualmente avanzata, a qualunque titolo, dal personale impiegato dagli stessi nell'esecuzione del presente Contratto nel caso di inadempimento da parte delle stesse agli obblighi di cui al precedente capoverso e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Art. 12
(Norma finale)

I Service Provider dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Letto, confermato e firmato digitalmente dalle parti ai sensi del d. lgs 82/2005 e norme collegate.

Roma, lì 09/06/2022

Comitato Centrale

Unipoltech S.p.A.

INDICE DEGLI ALLEGATI

TOLLS REFUND-TollsRefund-Technical document-1.5.docx

